

Relazione illustrativa al decreto legislativo recante:

“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”

Il decreto legislativo, che riordina profondamente il sistema della previdenza complementare del Paese, dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni.

Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere e), h), i), ed l) della citata legge n. 243 del 2004 in materia di:

- adozione di misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari;
- perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare;
- ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare;
- previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di esposizione, nel rendiconto annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti.

Inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, ai criteri di delega di cui all'art. 1, commi 41 e seguenti, della citata legge n. 243/2004, il decreto rappresenta anche la nuova **Disciplina delle forme pensionistiche complementari**, contenendo, infatti, non solo le norme derivate dall'esercizio della deleghe sopra citate, ma anche le indispensabili modifiche, correzioni, ampliamenti e abrogazioni richieste dal nuovo assetto del sistema. E' stato pertanto interamente riscritto quello che è, tuttora, il testo di riferimento per la previdenza complementare, vale a dire il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Ai sensi dell'art. 1, comma 45, della citata legge n. 243/2004, dopo l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, avvenuto nel mese di settembre 2005, lo schema di decreto è stato rinviato alle Camere con decisione assunta nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2005.

Poiché il termine per l'espressione del parere definitivo delle Commissioni - avvenuto nel mese di novembre 2005 - scadeva successivamente al termine per l'esercizio della delega (6 ottobre 2005), ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 243/2004 quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni.

Con l'articolo 1 si procede ad una definizione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo e della nozione di forme pensionistiche complementari, comprendendo in tale accezione tutte le forme di cui agli articoli 3 (forme di origine contrattuale), 12 (forme pensionistiche aperte promosse da intermediari bancari, finanziari e assicurativi) che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, quelle di cui all'articolo 13 (forme pensionistiche individuali) e quelle di cui all'articolo 20 (forme pensionistiche preesistenti) che siano iscritte nell'apposito albo. E' precisato che a tali forme è possibile aderire volontariamente, sulla base di

previsioni contrattuali collettive o a titolo esclusivamente individuale, anche mediante l'apporto di quote di trattamento di fine rapporto.

Viene stabilito, altresì, che la denominazione delle forme pensionistiche complementari, **che sono attuate mediante la costituzione di appositi fondi o di patrimoni separati**, deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", ad attestarne la finalità previdenziale.

L'articolo 2 individua le categorie di lavoratori che possono aderire alle forme pensionistiche complementari e stabilisce quali tipologie di forme pensionistiche complementari possono essere istituite per i soggetti indicati nell'articolo medesimo. **Aderendo alla condizione posta nei pareri resi dalle Commissioni lavoro della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è stato espunto il riferimento ai lavoratori autonomi impiegati nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (c.d. "decreto Biagi"). Aderendo ad un'osservazione delle Commissioni, si sono espunte le parole "di produzione e lavoro", con riferimento ai soci lavoratori di cooperative, come anche all'articolo 3, comma 1, lettera d).**

L'articolo 3 indica le modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari, aggiornando le precedenti nozioni alla luce di alcune integrazioni recate dalla legge delega (ad esempio per quanto attiene alla possibilità di istituire le predette forme da parte delle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996). **Aderendo alle condizioni poste nei pareri resi dalle Commissioni parlamentari, è stato precisato che, nel caso di istituzione attraverso contratti e accordi aziendali, la stessa è limitata ai soli soggetti firmatari degli stessi. Inoltre, con riferimento all'istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende, è stata ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede tale modalità solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali. E' stata inserita, infine, un'apposita disposizione che prevede l'istituzione di forme pensionistiche complementari da parte delle regioni con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia.**

L'articolo 4 reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 124/1993. Per quanto attiene alle forme a carattere negoziale è prevista la semplificazione della procedura di riconoscimento della personalità giuridica, che è ricondotta direttamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo, nel contempo, che la COVIP, già tenutaria dell'albo dei fondi pensione, provveda anche agli adempimenti connessi alla tenuta del registro delle persone giuridiche relativamente ai fondi pensione. Per quel che concerne le forme promosse dagli enti di cui al d.lgs. 509/1994, dai soggetti di cui all'articolo 13 limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali e dagli intermediari finanziari e assicurativi è previsto che esse possano essere costituite nell'ambito della singola società o ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato e autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

Il comma 3 del medesimo articolo rivede le previgenti disposizioni in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività, disponendo una riduzione dei termini dei relativi procedimenti amministrativi di competenza della COVIP (da 90 a 60 giorni) e aggiornando i riferimenti normativi inerenti alle disposizioni relative ai requisiti di professionalità ed onorabilità alla luce dei sopravvenuti provvedimenti legislativi nei settori di riferimento. **Aderendo ad un'osservazione delle Commissioni parlamentari, le parole "delle forme pensionistiche complementari" sono state sostituite con le parole "dei fondi pensione" in quanto sono questi ultimi che di fatto esercitano l'attività.**

Vengono, inoltre, introdotte sanzioni per l'esercizio dell'attività senza le prescritte autorizzazioni.

Con l'articolo 5 si stabiliscono le regole relative alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari. Tale composizione, ad eccezione dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni che riguardano i requisiti richiesti per rivestire la carica di responsabile della forma pensionistica, nonché una serie di adempimenti funzionali ad una corretta gestione della forma pensionistica e ad un controllo da parte dell'organo di vigilanza.

Più in particolare, aderendo alle condizioni poste nei pareri resi dalle Commissioni, è stato precisato che per i fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e) l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Inoltre, si è stabilito che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

Sono stabilite regole per una corretta gestione anche relativamente ai fondi pensione aperti mediante l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da due membri in possesso di determinati requisiti e tenuti ad operare nell'interesse degli aderenti. **Aderendo alla condizione posta dalle Commissioni, si è precisato, altresì, che le informazioni che il responsabile della forma pensionistica deve inviare alla COVIP siano contemporaneamente inviate anche all'organismo di sorveglianza. Inoltre, si è previsto che, ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedano l'istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, e che, in sede di prima applicazione i predetti membri siano designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio. Infine, si è previsto che, successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza siano designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'apposito albo istituito dalla CONSOB, e che, nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza sia integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.**

Vengono elencati, inoltre, gli inadempimenti - come l'invio alla COVIP di informazioni false o la non effettuazione delle comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità - sanzionabili, da un lato (comma 8), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su proposta della COVIP, dall'altro con sanzioni amministrative o con l'arresto (comma 9).

L'articolo 6 è dedicato al regime delle prestazioni e ai modelli gestionali. Secondo le linee già tracciate dal d.lgs. 124/1993, i fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

- convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, oppure con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, oppure con società di gestione del risparmio;

- sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni;
- sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare.

I fondi pensione possono inoltre stipulare convenzioni (commi 2, 3 e 5): con gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; con una o più imprese assicurative per le prestazioni erogate sotto forma di rendita; con imprese assicurative, in ogni caso, per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita, per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza.

I fondi pensione possono comunque essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti sopra citati, in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP (comma 4).

Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori (comma 8). Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

- contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, con possibilità per i fondi pensione di prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
- prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso;
- prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

Al comma 11 è disposto che i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto del fondo pensione e che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari e le regole da osservare in materia di conflitti di interesse.

Infine, al comma 13 sono indicate i limiti, per i fondi, concernenti le attività finanziarie di assunzione o concessione di prestiti ovvero di investimento, relativamente ad azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, oppure in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione e al comma 14 è stata data attuazione al principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera l) della legge n. 243 del 2004, che impone l'esposizione nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse **e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.**

L'articolo 7 concerne la banca depositaria, presso la quale sono depositate le risorse dei fondi, affidate in gestione, e che esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo.

Uno dei punti qualificanti e innovativi del provvedimento è quello dedicato al finanziamento delle forme pensionistiche complementari (articolo 8).

Fermo restando che, per quanto i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche complementari, secondo quanto già disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 124/1993, debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai principi del presente provvedimento (comma 3), è innanzitutto stabilito che, per tutte le forme pensionistiche complementari, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando (comma 1), con fissazione, relativamente ai lavoratori dipendenti, della misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente e del lavoratore stesso attraverso i contratti e gli accordi collettivi, anche aziendali.

Aderendo alle condizioni poste nei pareri resi dalle Commissioni è stato precisato che, nel caso di soggetti titolari di reddito da lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle forme pensionistiche complementari è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. Inoltre, si è stabilito che, ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

Dal punto di vista fiscale, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, **sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali**, alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un importo di euro 5.164,57 e **i contributi del datore di lavoro usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive**, con possibilità, per il contribuente, di comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione (comma 4). Meccanismi di deduzione particolare sono poi previsti in favore di soggetti che hanno altre persone a carico (comma 5) e per i lavoratori di prima occupazione, ai quali è consentito, dopo il quinto anno di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche (comma 6).

In applicazione di quanto indicato nei criteri di delega di cui al dall'art. 1, comma 2, lettera e), nn. 1) e 2,) della citata legge n. 243 del 2004 il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari avviene secondo modalità (comma 7) esplicite e tacite, **con cadenza almeno annuale**.

Le modalità esplicite prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, dallo stesso prescelta; qualora il lavoratore decida, invece, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata; va precisato, comunque, che il termine di 6 mesi per la predetta scelta vale anche per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, con il termine dei 6 mesi che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2006 (articolo 23, comma 7).

Le modalità tacite prevedono invece che, nel caso in cui il lavoratore, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo, secondo un meccanismo di "silenzio-assenso", il datore di lavoro trasferisca il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti che preveda la destinazione del TFR a una

diversa forma pensionistica complementare collettiva. Tale accordo deve essere comunque notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

In caso di presenza di più forme pensionistiche complementari, il TFR maturando è trasferito, **salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.**

Qualora non siano applicabili le predette modalità, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare prevista all'articolo 9, istituita presso l'INPS.

Ai sensi della medesima norma valida per le modalità esplicite di adesione alla previdenza complementare (articolo 23, comma 7), per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il periodo di 6 mesi in cui si forma il c.d. "silenzio-assenso" inizia a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Per i **lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993** - per i quali già era previsto un diverso regime, ovverosia la possibilità di aderire ai fondi pensione attraverso il conferimento parziale del TFR - *qualora risultino iscritti*, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a forme pensionistiche complementari **in regime di contribuzione definita**, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, **o dalla data di nuova assunzione se successiva**, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito. Anche per tali soggetti vale la regola di conferimento totale del TFR nel caso in cui non esprimano alcuna volontà.

Qualora, invece, *non risultino iscritti*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro 6 mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura **già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento**, ad una forma pensionistica complementare. Sia per i già iscritti che per i non iscritti, nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applicano le regole di conferimento totale del TFR secondo le regole del "silenzio-assenso".

Aderendo alle condizioni poste nei pareri resi dalle Commissioni, è stato stabilito che prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili e che trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. Inoltre, si è precisato che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedano linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

Altri principi stabiliti, in materia di finanziamento, dall'articolo 8, sono:

5. l'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro ma il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi (comma 9);
6. il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito

(comma 9);

7. la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza **(al riguardo, accogliendo la condizione posta dalle Commissioni, è stato espunto il limite dei sette anni)**, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno **un anno** di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare **(al riguardo, accogliendo la condizione posta dalle Commissioni, si è provveduto a rivedere il requisito dei tre anni di contribuzione continuativa inizialmente previsto)** (comma 10);
8. **aderendo alla specifica condizione posta nel parere reso dalle Commissioni, si è prevista la possibilità di** contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare; gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della medesima forma pensionistica, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee (comma 12).

Con *l'articolo 9* si provvede ad istituire, presso l'INPS, la forma pensionistica complementare residuale prevista dai principi di delega contenuti nell'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 7), della legge 243/2004. A tale forma pensionistica, a contribuzione definita, affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3).

Tale forma pensionistica, integralmente disciplinata dalle norme del Testo unico, è amministrata da un comitato **dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni.**

La posizione individuale costituita presso questa forma pensionistica può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica anche prima del termine di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.

L'articolo 10, in applicazione dei criteri di delega di cui dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 9), della citata legge n. 243 del 2004, contiene le misure finanziarie compensative per le imprese, a ristoro della perdita della disponibilità del TFR. Tali misure sono rappresentate:

- a) dalla deduzione, dal reddito d'impresa, di un importo pari al quattro per cento (sei per cento per le imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- b) dall'esonero, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari;
- c) da facilitazioni per l'accesso al credito grazie ad un apposito Fondo di garanzia istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, le cui modalità di funzionamento sono stabilite nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana;
- d) da un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso del TFR maturando conferito.

Il comma 5 stabilisce infine che le predette misure si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

Per quanto concerne le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, l'articolo 11 dello schema di decreto provvede in primo luogo a ridefinire i requisiti e le modalità di accesso alle stesse, stabilendo che, fermo restando il possesso di almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (comma 2), con la possibilità di anticipo - del tutto innovativa nel sistema della previdenza complementare - di cinque anni in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (comma 4).

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro (comma 3).

In caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale (comma 5).

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari (comma 6), sia quelle erogate in capitale che quelle erogate in rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e, per le prestazioni in rendita, dei redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni. Sulla ritenuta, a titolo d'imposta, del 15 per cento, operante sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, è stata prevista, per incentivare la permanenza nel sistema della previdenza integrativa, una riduzione pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nel schema di provvedimento viene particolarmente arricchito, rispetto alla situazione oggi esistente, il sistema delle anticipazioni della posizione individuale maturata (comma 7).

E' infatti previsto che un'anticipazione possa essere richiesta:

9. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto o al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con applicazione, sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, di una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
10. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al **75 per cento**, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione, con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta;
11. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti, con applicazione di una ritenuta, a titolo di imposta, del 23 per cento sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

Le somme percepite a titolo di anticipazione, che complessivamente non possono mai eccedere il **settantacinque per cento** della posizione individuale tempo per tempo maturata, ad eccezione delle ipotesi più gravi previste alla lettera a) del comma 7, possono essere reintegrate, a

scelta dell'aderente, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

In aderenza a quanto previsto dai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lett. e), n. 11), della legge 243/2004, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'articolo 12 disciplina l'attività dei fondi pensione aperti. I soggetti autorizzati ad istituire e gestire direttamente tali forme pensionistiche complementari sono quelli con i quali è consentita, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, la stipula delle convenzioni per la gestione delle risorse dei fondi pensione, ovverosia i soggetti di cui all'art 1, comma 5, lett. d), del d.lgs. 58/98, le imprese assicurative e le società di gestione del risparmio. La costituzione del fondo pensione aperto avviene, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attraverso la formazione, con apposita deliberazione di una società od ente, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente.

Le adesioni ai fondi pensione aperti, ai quali può essere destinato, oltre il TFR, anche la contribuzione a carico del datore di lavoro alla quale il lavoratore abbia diritto, avviene oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

Anche con riferimento a tali forme pensionistiche è ribadita la centralità del ruolo della COVIP, che rilascia infatti, d'intesa con le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio, ed approva i regolamenti dei fondi dopo aver impartito le direttive sui quali i regolamenti medesimi sono redatti.

Le forme pensionistiche complementari individuali sono attuate, oltre che attraverso l'adesione ai fondi pensione aperti, mediante la stipula di contratti di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). Nel regolamentare tali forme, l'articolo 13 prevede che di tali contratti sia parte integrante un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP, con il quale siano stabiliti le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale.

Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato e la gestione delle risorse avviene secondo le regole d'investimento di cui al d.lgs. 174/95, e nel rispetto dei principi in materia di conflitti di interesse. Anche verso tali forme i lavoratori possono destinare sia quote dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto sia le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.

L'articolo 14, dedicato alla portabilità della posizione individuale e alla disciplina delle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, rende evidente una delle linee di fondo che ispirano il provvedimento, vale a dire l'ampliamento degli spazi di tutela dell'aderente al sistema della previdenza integrativa.

Rispetto all'attuale assetto definito dal d.lgs. 124 del 1993, infatti:

- a) sono più chiaramente stabilite le fattispecie alle quali gli statuti e regolamenti devono far riferimento per il riscatto parziale o totale della posizione individuale maturata (sono contemplate anche particolari ipotesi, quali **l'invalidità permanente che comporti l'inidoneità assoluta all'attività lavorativa**, periodi di inoccupazione, di mobilità, di cassa integrazione guadagni, subite dal lavoratore);
- b) è previsto un regime tributario più favorevole sulle somme percepite a titolo di riscatto della

posizione individuale, in quanto è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali

- c) il trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione individuale è reso possibile in minor tempo (al decorrere di due anni, contro i tre o i cinque attuali, a seconda della fattispecie).

Aderendo ad una osservazione delle Commissioni viene inoltre stabilito che in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ed in mancanza di eredi o beneficiari, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, la posizione individuale maturata viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Viene altresì stabilito che, nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

In osservanza a quanto previsto dal criterio di delega di cui al dall'art. 1, comma 2, lettera e), n. 4), della legge n. 243 del 2004, in caso di esercizio della facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e **dell'eventuale contributo del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.**

L'*articolo 15*, relativo alle vicende del fondo pensione, riproduce la disciplina già prevista all'articolo 11 del d.lgs. 124/1993.

In particolare:

- e) nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, mentre per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, relative alle prestazioni consentite in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione;
- f) nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

L'*articolo 16*, agendo sull'impianto del vigente articolo 12 del d.lgs. 124/1993, riordina la materia concernente il contributo di solidarietà del 10% previsto in favore della previdenza obbligatoria sulle somme a carico del datore di lavoro destinate a finalità di previdenza complementare.

E' disposto quindi che, a valere su tale gettito, da un lato è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota dell'1%, l'apposito fondo di garanzia istituito nell'ambito dell'INPS contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, dall'altro, in considerazione dei nuovi rilevanti compiti assegnati alla COVIP, si provvede ad incrementare di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, il finanziamento destinato a tale Commissione.

L'*articolo 17* riordina dettagliatamente il regime tributario delle forme pensionistiche complementari, utilizzando come criterio-base l'assoggettamento dei fondi pensione ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Disposizioni particolari sono previste per i fondi pensione a contribuzione definita, per quelli a prestazione definita e per quelli di cui all'articolo 20, comma 1, ovverosia le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi "preesistenti").

Gli articoli 18 e 19 dispongono l'integrale sostituzione degli articoli 16 e 17 del decreto 124/1993, inerenti al complessivo sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

La legge 243/2004 è infatti intervenuta anche sulla complessiva architettura del sistema di vigilanza nel settore della previdenza complementare, ritenendo ciò necessario in connessione con lo sviluppo del sistema prefigurato dalle altre norme sostanziali.

I punti cardine del sistema delineato sono:

- l'esercizio delle funzioni di alta vigilanza sul settore da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante l'adozione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di direttive generali **alla Covip (aggiunto in seguito alla condizione espressa nel parere reso dalle Commissioni)** volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare;

- la concentrazione nella COVIP delle attività di vigilanza in riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall'ordinamento, al fine di perfezionare l'unitarietà e l'omogeneità del complessivo sistema di vigilanza, attribuendo alla Commissione anche il compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali per tutte tali forme e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali.

Particolarmente significative, in tale ambito, sono le disposizioni che prevedono, tra le attribuzioni della COVIP, il compito di definire, in conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le condizioni che le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del decreto 124/1993 ed essere iscritte all'albo, nonché di approvare gli statuti e i regolamenti di tutte le forme medesime.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, peraltro, nel contesto del provvedimento in esame si è anche inteso dare attuazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 2, lett. h), punto 3, della legge delega, che dispongono una complessiva semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione e approvazione di competenza della COVIP, prevedendo che la Commissione stessa individui procedimenti di autorizzazione semplificati, anche mediante ricorso al meccanismo del silenzio-assenso, ed escluda forme di approvazione preventiva in riferimento a particolari tipologie di modifiche statutarie e regolamentari (in particolare, quelle conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari).

Circa l'integrazione delle attribuzioni della COVIP, si sottolinea, infine, la previsione in base alla quale a detta Autorità è attribuito il compito di dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di garantire l'adesione consapevole dei destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza di consentire la comparabilità dei costi.

Aderendo alla condizione posta dalle Commissioni viene previsto all'articolo 19, comma 2 lett. h), che la COVIP detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali

L'*articolo 20* riguarda le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (i cosiddetti fondi "preesistenti"), per i quali è previsto che debbano adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, **da emanarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.**

L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche in questione è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente.

L'*articolo 21* provvede alle necessarie abrogazioni e modifiche. Si segnala, oltre all'abrogazione del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'abrogazione o la sostituzione di disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento (*articolo 22*), la spesa di 17 milioni di euro viene utilizzata per la realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari.

Per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005.

In relazione all'entrata in vigore (articolo 23), stabilita per il 1° gennaio 2008, si evidenzia che, per assicurare l'operatività del nuovo assetto della previdenza complementare, è disposto che, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo, la COVIP emani, sulla base dei contenuti del decreto medesimo, le direttive a tutte le forme pensionistiche, e che, entro il 31 dicembre 2007, tutte le forme pensionistiche debbano conseguentemente adeguarsi. Inoltre, entro la medesima data, le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono alla costituzione del patrimonio autonomo e separato e alla predisposizione del previsto regolamento.

Aderendo a quanto espresso dalle competenti Commissioni parlamentari - con particolare riferimento all'osservazione formulata dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati in data 3 novembre 2005 - allo scopo di non determinare concreto pregiudizio per i lavoratori che comunque decidano di conferire volontariamente il proprio TFR alle forme pensionistiche complementari, il comma 2, in riferimento alle imprese che non abbiano le condizioni per l'accesso al credito garantito di cui all'articolo 10, comma 3, dispone il rinvio, per un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore del decreto, dell'applicazione delle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.